

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta dell'8 luglio 2021

10) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE, SALCE)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. *, il quale chiede se possa un avvocato iscritto all'Albo, che regolarmente eserciti la professione forense, ricoprire anche il ruolo di Amministratore di una Società tra professionisti (STP), costituita in forma di società a responsabilità limitata ed avente come oggetto sociale attività di consulenza del lavoro;
- udita la relazione del Consigliere Corcione;
- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;
- ritenuto che la richiesta di parere in questione ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

In via preliminare appare d'uopo precisare che la disciplina delle incompatibilità e delle relative eccezioni è contenuta, rispettivamente, negli articoli 18 e 19 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 i quali definiscono in modo chiaro ed analitico, i casi più comuni di incompatibilità con la professione forense.

In particolare, l'art. 18, comma 1°, lett. b), statuisce che la professione di avvocato è incompatibile *“con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui...”*

Tanto premesso, in merito al quesito formulato si evidenzia che a determinare l'eventuale incompatibilità a ricoprire il ruolo di Amministratore di una STP non rileva la forma societaria, quanto, piuttosto, l'oggetto della società.

Sul punto, l'art. 10 della legge n. 183/2011 precisa che:

- la costituzione di STP è consentita per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (Art. 10, comma 3, legge n. 183/2011);
- l'atto costitutivo della STP deve prevedere l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci (Art. 10, comma 4, lett. a), legge n. 183/2011.24).

Tale esercizio è consentito solo ai soci che siano iscritti negli Albi e negli Elenchi delle c.d. delle professioni regolamentate (art. 10, comma 4, lett. b).

L'art. 1, comma primo, lett. a) del D.M. n. 34/2013, chiarisce ulteriormente che la STP ha come oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico (art. 1, comma primo, lett. a).

La combinazione delle richiamate disposizioni consente di addivenire alla conclusione per cui l'oggetto sociale della STP coincide con l'attività professionale regolamentata, esercitata in via esclusiva, con la conseguenza che l'oggetto sociale della STP potrà includere unicamente attività professionali e non imprenditoriali.

In sintesi, le STP non esercitano attività d'impresa, ma esclusivamente attività professionale attraverso l'opera dei suoi soci professionisti.

Infine, a riprova del fatto che le STP possono, dunque, qualificarsi come "società senza impresa" depone favorevolmente la pronuncia del Tribunale di Forlì (decreto n. 61 del 25 maggio 2017) in base alla quale la società tra professionisti non è soggetta al fallimento dal momento che "il fallimento è una situazione riservata ai soli «imprenditori che esercitano una attività commerciale» di certe dimensioni (articolo 1, rd 267/1942) mentre la STP, essendo una società che, per definizione, non esercita una impresa commerciale, non può essere assoggettata a tale procedura".

Per quanto precede il Consiglio ritiene che non sussista, nella specie, alcuna causa di incompatibilità che impedisca all'avvocato di ricoprire la carica di Amministratore della STP r.l. non ricorrendo le ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 18 L.P.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell'organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell'iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Daniela Terreri

Il Presidente
F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo